



COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA
UFFICIO TECNICO COMUNALE
IV° SERVIZIO

Prot. 34076
Prot. 7323 U.T.C.

DETERMINA DIRIGENZIALE n. 502/2011

Oggetto: Servizio di custodia e pulizia dei locali adibiti a gabinetti pubblici. Anno 2012. Approvazione capitolato speciale d'appalto e schema bando di gara. Indizione gara con procedura aperta.

IL DIRIGENTE

PREMESSO;

-che con delibera di G.M. n. 318 del 14/11/2011, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato preso atto che il contratto in corso, relativo al servizio in oggetto è prossimo alla scadenza;

-che con la suddetta delibera, al fine di garantire la continuità del servizio, è stata impegnata, nel bilancio pluriennale 2012, la spesa di € 12.000,00 IVA compresa, distinta come segue:

- quanto a € 10.000,00 al cap./PEG 1303/01 tit. 1 funz.9, serv. 6 int. 3

- quanto a € 2.000,00 al cap./PEG 1302/05 tit. 1 funz. 9 serv. 6 int. 3;

demandando al Dirigente competente di provvedere all'affidamento del servizio di che trattasi;

VISTO il capitolato speciale d'appalto, redatto dall'U.T.C., per l'importo complessivo di € 11.736,65, di cui € 9.550,95 per importo a base d'asta, € 2.005,70 per Iva al 21% ed € 180,00 per costo sicurezza non soggetto a ribasso, per la durata di anni uno dal 01/01/2012 al 31/12/2012 e comunque dalla data del verbale di consegna e fino al 31/12/2012;

ACCERTATO che il suddetto capitolato ha riportato il visto di congruità dei prezzi del R.U.P., Geom. Antonio Fiscella;

RITENUTO dover provvedere all'approvazione del capitolato d'onori, allegato al presente provvedimento ed affidare il servizio di che trattasi mediante il sistema della procedura aperta ai sensi degli artt. 55 e 124 del D.Lgs. n.163/2006, da esperirsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art.82 del D.lgs. n.163/2006, con l'esclusione automatica, giusto art. 124, c. 8 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86 c. 1 del citato D.L.vo;

VISTO lo schema del bando di gara predisposto da questo Settore;

VISTO l'art.37 dello Statuto Comunale;

VISTO l'art. 32 della L.R. 7/02 e s.m.

VISTO l'art. 35 della L.R. 7/02 e s.m.
VISTO l'art.31 della l.r. 12 del 12/07/2011, recante *Disposizioni transitorie*, ai sensi del quale, fino al 31/12/2011, gli appalti di lavori, servizi e forniture possono essere affidati sulla base della normativa previgente;
VISTO il Regolamento dei contratti dell'Ente;
VISTO il D.Lgs 267/2000 ;
VISTA la L.127/97, come recepita dalla L.R. n. 23/98 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art.13 della L.R. 30/2000;
VISTO l' OO.EE.LL Regione Siciliana;

DETERMINA

Di approvare il capitolato speciale d'appalto, redatto dall'U.T.C., relativo al servizio di custodia e pulizia dei locali adibiti a gabinetti pubblici, anno 2012, dell'importo complessivo di € 11.736,65 per la durata di anni uno dal 01/01/2012 al 31/12/2012 e, comunque, dalla data del verbale di consegna e fino al 31/12/2012.

Di provvedere all'affidamento del suddetto servizio mediante il sistema della procedura aperta ai sensi degli artt. 55 e 124 del D.Lgs. n.163/2006, da esperirsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art.82 del D.lgs. n.163/2006, con l'esclusione automatica, giusto art. 124, c. 8 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86 c. 1 del citato D.L.vo;

Di approvare lo schema del bando di gara allegato al presente provvedimento;

Di pubblicare il suddetto bando, stante le disposizioni transitorie di cui all'art.31 della l.r.12/2011 citata in premessa, nei modi previsti dall'art.35 della L.R. 7/02 e precisamente all'Albo Pretorio nonché sul sito www.comune.nicosia.en.it;

Di dare atto che alla spesa complessiva di € 11.736,65, si farà fronte con le somme impegnate nel bilancio pluriennale 2012 con delibera G.M. n 318 del 14/11/2011.

Il presente provvedimento ha efficacia immediata e viene affisso all'Albo Pretorio del Comune di Nicosia per 15 giorni consecutivi ai fini della generale conoscenza.

Nicosia, li 18/11/2011.

IL DIRIGENTE

Ing. Antonino Testa Camillo





COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA
V SETTORE - 4° SERVIZIO

BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA

1. **Stazione appaltante:** Comune di Nicosia – P.zza Garibaldi, n. 9 – Tel. 0935-672314 – fax 0935 638114.
2. **Procedura di gara:** Procedura aperta ai sensi degli artt 55 e 124 del D.Lgs. n.163/2006 Determina Dirigenziale n. .. del .../.../2011
3. **Luogo, descrizione, importo, modalità**
 - 3.1. Luogo: Comune di Nicosia.
 - 3.2. Descrizione: **Servizio di custodia e pulizia dei locali adibiti a gabinetti pubblici. Anno 2012 - CIG.....**
 - 3.3. Importo complessivo del servizio: € 9.730,95 (compresi oneri per la sicurezza)
 - 3.4. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 180,00
 - 3.5. Importo a base d'asta: € 9.550,95
 - 3.6. Modalità di pagamento: mensile con le modalità di cui all'art. 12 del capitolato d'oneri.
 - 3.7. Durata del servizio: mesi dodici dal 01/01/2012 al 31/12/2012 e comunque dalla data del verbale di consegna e fino al 31/12/2012
 - 3.8. Finanziamento: fondi comunali.
- 4) **Responsabile del procedimento:** geom. Antonio Fiscella, Istruttore Tecnico dell'U.T.C.

5) Termine e modalità di presentazione delle offerte:

Per partecipare alla gara, le imprese dovranno far pervenire, improrogabilmente, entro le ore 09:00 dello stesso giorno fissato per la gara in plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, a mano presso l'Ufficio Archivio e Protocollo o a mezzo raccomandata del servizio postale anche non statale, la busta contenente l'offerta e gli altri documenti richiesti.

Sul plico dovrà apporsi chiaramente la seguente scritta: **"OFFERTA PER LA GARA DEL .../.../2011 RELATIVA ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA DEI LOCALI ADIBITI A GABINETTI PUBBLICI. ANNO 2012. IMPORTO € 9.730,95"**

Il plico dovrà essere indirizzato al Comune di Nicosia, V° Settore, Piazza Garibaldi.

Ciascun offerente avrà la facoltà di svincolarsi dalla sua offerta, mediante comunicazione con lettera raccomandata all'indirizzo sopra indicato una volta decorsi 60 giorni dalla data dell'ultima seduta di gara.

6) Data di apertura delle offerte

La gara sarà esperita nei locali del Comune V° Settore Via B.di Falco, aperti al pubblico, l'anno 2011 il giorno del mese di **Dicembre** alle ore 10,00 e sarà presieduta dal Dirigente del V Settore.

La seduta di gara può essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o ad altro giorno. Ove si presenti la necessità di un rinvio della gara verrà data comunicazione mediante pubblicazione all'Albo pretorio.

7) Soggetti ammessi alla gara:

Possono presenziare alla gara i rappresentanti di tutte le imprese concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

8) **Cauzione - garanzie:** l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia pari al due per cento del prezzo base indicato all'art. 3 punto 3.3, ai sensi dell'art.75 del D.lgs. 163/2006, da prestarsi sotto forma di cauzione o di fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% nell'ipotesi prevista dal comma 7 dell'art. 75 sopra citato.

9) **Criteri di aggiudicazione:** prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D.lgs n.163/2006, con l'esclusione automatica, giusto art. 124, c. 8 del D.L. 163/2006 e s.m.i., delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86 c. 1 del citato D.Lgs. La facoltà di esclusione automatica non sarà esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3.

10) DOCUMENTI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA:

1. **Offerta sottoscritta**, contenente l'indicazione del ribasso percentuale, espresso in cifre ed in lettere, che si è disposti a praticare rispetto al prezzo posto a base d'asta, chiusa in separata busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, nella quale oltre l'offerta non devono essere inseriti altri documenti.

L'offerta deve essere firmata, a pena di esclusione, dal titolare, dal legale rappresentante o da un suo procuratore e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso sottoscritte a pena di esclusione dell'offerta. In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello in lettere, sarà considerato valido quello più vantaggioso per l'amministrazione.

2. **Dichiarazione sostitutiva** ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, resa in un unico documento, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità:

- **Dichiara di essere** iscritto alla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, con indicazione del numero di iscrizione e della specifica attività dell'impresa che dovrà essere inerente il servizio oggetto dell'appalto;

- **Dichiara, indicandole specificamente**, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 163/2006 e s. m. i., (lettere a), b), c), d), e), f), g), h), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater) e precisamente:

a) che non si trova in stato di **fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo** e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) che a proprio carico non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle **misure di prevenzione** di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575. L'esclusione opera se la pendenza del procedimento riguarda il direttore tecnico nonché: il titolare, se si tratta di impresa individuale, i **soci** se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari se società in accomandita semplice e gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza **o il socio unico, persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci**, se si tratta di altro tipo di società. *La dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti predetti.*

c) che nei propri confronti non è stata pronunciata **sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta**, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; **né condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;**

pari al due
3/2006, da
ata dagli
sopra

E' onere del concorrente rendere una dichiarazione veritiera, enunciando tutte le condanne riportate, **ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione**, la cui incidenza sull'affidabilità morale e professionale è rimessa alla valutazione della stazione appaltante.

L'esclusione opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, dei soci o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico, persona fisica ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. L'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. In tali casi il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne.

La dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti predetti. Ai cessati dalla carica sono equiparati i soggetti delle aziende o rami di azienda di cui il concorrente si è reso acquirente o affittuario.

d) che non ha violato il **divieto di intestazione fiduciaria** posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55

oppure

che, alla data della pubblicazione del bando di gara, è decorso un anno dall'accertamento definitivo della violazione e che la violazione è stata rimossa;

e) che non ha commesso **gravi infrazioni debitamente** accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultante dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) che non ha commesso **grave negligenza o malafede** nell'esecuzione di prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e di non aver commesso **errore grave** nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) che non ha commesso violazioni **gravi**, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle **imposte e tasse**, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti¹.

h) *che nei propri confronti, ai sensi del comma 1 ter dell'art.38 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art.7, comma 10 del citato decreto, per avere presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;*

i) *omissis (per la regolarità contributiva vedi infra n.3)*

l) *(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti che non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000):*

dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;

oppure

(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000):

dichiara la regolarità dell'impresa nei confronti della legge 68/99;

m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art.9, comma 2,

¹ Ai sensi del comma 2 dell'art.38 come modificato dal D.L.70 del 2011 si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

lett.c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001, n.231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n.223 D.L. 223/06 convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n.248;

m-bis) *omissis*

m-ter) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale (concussione ed estorsione) aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

oppure

che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale (concussione ed estorsione) aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, risulta aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689²;

Il concorrente deve rendere alternativamente una delle suddette dichiarazioni.

m-quater) *che non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;*

ovvero

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

ovvero

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Il concorrente deve rendere, alternativamente, una delle suddette dichiarazioni.

Saranno esclusi i concorrenti per i quali la Stazione Appaltante accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

n) **indica i nominativi**, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari; **indica, altresì, il nominativo, data di nascita e residenza del socio di maggioranza o della composizione societaria con indicazione delle quote di partecipazione di ciascun socio, se società con meno di quattro soci, salvo che trattasi di s.n.c. o s.a.s. o specifica che trattasi di società con socio unico o con più di tre soci.**

o) ai sensi dell'art.2, comma 2, della L.r. 20/11/2008 n.15:

- che né il legale rappresentante dell'impresa né alcuno dei suoi dirigenti sono **rinviati a giudizio** per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata;

² Si riporta l'art.38 del D.L.vo 163/2001, lett. m-ter), come modificata dal D.L.70/2011, ai sensi del quale sono esclusi i soggetti di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

il divieto di
all'art. 36-
azioni

penale
1, n.

- **di impegnarsi**, qualora risulti aggiudicataria, a comunicare al Comune il verificarsi della suddetta ipotesi durante l'esecuzione del servizio;

p) in osservanza alle prescrizioni **dell'art.3 della L. n.136 del 13/08/2010**, dichiarazione con la quale il concorrente si obbliga, in caso di aggiudicazione, di **indicare un numero di conto corrente unico** sul quale l'Ente appaltante farà confluire tutte le somme relative all'appalto;

q) di essere a conoscenza del servizio da effettuare e di aver ritenuto i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da giustificare l'offerta presentata;

r) dichiara di **accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni** contenute nel bando di gara e nel capitolato d'oneri;

s) attesta di essersi **recato sul posto** dove deve eseguirsi il servizio;

t) indica il *numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica* ai quali va inviata l'eventuale richiesta di verifiche nonché le comunicazioni previste dall'art.79 del Codice dei contratti;

u)indica le parti del servizio che, ai sensi dell'articolo 118 del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i., intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo (la mancanza della dichiarazione non è causa di esclusione ma costituisce diniego dell'autorizzazione al subappalto).

3. DURC (documento unico di regolarità contributiva) che potrà essere prodotto in originale o anche in copia autenticata conforme all'originale, ai sensi del D.P.R n.445/2000, di data non anteriore **a mesi tre** dal rilascio;

Il concorrente potrà produrre altresì, in luogo del DURC, dichiarazione sostitutiva , ai sensi del D.P.R. 445/2000, che dovrà contenere, a pena di esclusione, le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

- Numeri di matricola o iscrizione relativi all'INPS e INAIL.
- Che esiste la correttezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi
- Che non esistono inadempienze in atto o rettifiche notificate, non contestate e non pagate *ovvero* che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto dell'ente interessato del quale devono fornirsi gli estremi.

4. Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità stipulato fra la Regione siciliana, il Ministero dell'interno, le Prefetture dell'Isola, l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l'Inps e l'Inail (**redatta secondo il MODELLO A allegato al presente disciplinare**), dal concorrente o suo procuratore;

Le suddette dichiarazioni sono richieste **a pena di esclusione**.

L'offerta e le dichiarazioni richieste devono essere sottoscritte dal titolare, dal legale rappresentante o da un suo procuratore, in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio.

Le imprese che si trovino nelle condizioni ostantive previste dall'art.3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche debbono astenersi tassativamente dal partecipare alla gara, a pena delle sanzioni previste;

Le dichiarazioni previste nel presente bando di gara possono essere rese, in carta semplice, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000. Le stesse dovranno essere corredate di copia fotostatica leggibile del documento di riconoscimento di ciascun dichiarante.

Avvertenze

- Il recapito del plico sigillato contenente i documenti per la partecipazione alla gara in oggetto rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, lo stesso non giunga a destinazione entro il termine perentorio di un'ora prima di quella fissata per la gara;
- Saranno esclusi dalla gara i plichi privi di chiusura con ceralacca e che non siano controfirmati sui lembi di chiusura.

- Sarà esclusa dalla gara l'offerta contenuta in busta la quale non sia chiusa con ceralacca e non sia controfirmata sul lembo o sui lembi di chiusura.
- Saranno considerate nulle le offerte che non siano state predisposte o presentate nel rispetto di tale procedura.
- Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui venga presentata una sola offerta.
- Non sono ammesse offerte in aumento.
- Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta;
- L'offerta presentata non può essere ritirata o modificata o sostituita con altre, né è consentito in sede di gara presentarne un'altra;
- Nel caso che siano state ammesse offerte aventi diritto all'aggiudicazione e queste risultino uguali fra loro, si procederà all'aggiudicazione a norma dell'art.77 del Regolamento Generale dello Stato approvato con R.D. 23 /05/1924 n.827.
- Scambio di informazioni: ogni comunicazione/riciesta, comprese le comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5, del "Codice", sarà effettuata dalla stazione appaltante mediante posta elettronica certificata, ove possibile ovvero mediante fax, all'indirizzo di posta elettronica o al numero di fax indicato dal concorrente.
- L'Ente appaltante si riserva di procedere alla verifica delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000.
- I documenti devono essere redatti nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000 e sottoscritti dal legale rappresentante o da un suo procuratore ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
- L'appalto è regolato da apposito "capitolato d'oneri", visibile presso il V° Settore - Ufficio Tecnico Comunale - Via Bernardo di Falco n. 82 - nei giorni feriali e durante le ore d'ufficio.
- La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
- E' esclusa la competenza arbitrale.

Protocollo di legalità "Carlo Alberto dalla Chiesa" al quale il Comune di Nicosia ha aderito con delib. G.M. n.300 del 7/11/2011.

- Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazione appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o l'autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 11, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.
- Qualora il Presidente di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e presentate etc., il procedimento di aggiudicazione è sospeso per acquisire le valutazioni (non vincolanti) dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, che sono fornite previo invio dei necessari elementi documentali. L'Autorità si impegna a fornire le proprie motivate indicazioni entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione. Decorso il suddetto termine di 10 giorni il Presidente di gara, anche in assenza delle valutazioni dell'Autorità, dà corso al procedimento di aggiudicazione.

Avvalendosi delle disposizioni transitorie di cui all'art.31 della L.r.12/2011, il presente bando viene affisso all'Albo Pretorio dell'Ente ai sensi dell'art. 35 della L.R. 7/2002 e s.m.i. e pubblicato sul sito internet www.comune.nicosia.en.it .

IL DIRIGENTE

Ing. Antonino Testa Camillo

MODELLO DI DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA'

Servizio di custodia e pulizia dei locali adibiti a gabinetti pubblici. Anno 2012
 CIG

..

Oggetto: Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità "accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa" stipulato il 12/07/2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell'interno, le Prefetture dell'Isola, l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l'Inps e l'Inail.

Con la presente dichiarazione il

sottoscritto.....

nato a il in qualità di.....
(titolare, legale rappresentante, procuratore)
 dell'impresa..... ,

partecipante alla gara sopra indicata

SI OBBLIGA ESPRESSAMENTE, NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE:

- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.
- a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.).
- a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

DICHIARA ESPRESSAMENTE E IN MODO SOLENNE

- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle gare;
- che non subappalterà prestazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara – in forma singola o associata – ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;
- che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, dichiara che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;
- che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.

- Di obbligarsi a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.).
- Di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

Dichiara, altresì espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicché, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l'impresa verrà esclusa.

Li

(firma del dichiarante)

.....

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, per quanto occorra, il sottoscritto autorizza espressamente l'utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione ai soli fini della partecipazione alla gara d'appalto per la quale la dichiarazione è presentata e per gli eventuali procedimenti conseguenti, sia amministrativi che giurisdizionali; ne autorizza la comunicazione esclusivamente ai funzionari e incaricati della stazione appaltante e ai controinteressati ai predetti procedimenti.

Li

(firma del dichiarante)

.....

N.B. Si allega documento di riconoscimento.

In caso di A.T.I. ecc. la presente autodichiarazione dovrà essere prodotta da ogni singola impresa.



COMUNE DI NICOSIA
(Provincia di Enna)
UFFICIO TECNICO COMUNALE

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA DEI LOCALI
ADIBITI A GABINETTI PUBBLICI ANNO 2012**

ART. 1
(Definizioni di riferimento)

1. Ai fini della corretta interpretazione del presente capitolato, si intendono:

- a) per "Amministrazione", il Comune di Nicosia quale stazione appaltante che procede all'aggiudicazione della fornitura di beni oggetto del presente capitolato;
- b) per appalto, il contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra l'Amministrazione e un operatore economico (o, per esso, un consorzio o un raggruppamento temporaneo di operatori economici), avente per oggetto la prestazione di servizi oggetto del presente capitolato;
- c) per "appaltatore", l'operatore economico prescelto dall'Amministrazione, cui la stessa affida l'esecuzione dell'appalto secondo le modalità definite nel presente capitolato, integrate con le indicazioni dell'offerta;
- d) per contratto, l'atto negoziale con cui verranno ad essere formalizzati i rapporti tra l'Amministrazione e l'operatore economico prescelto come appaltatore;
- e) per "Codice dei contratti pubblici", il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- f) per "Regolamento di esecuzione" il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, di approvazione del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture"

ART. 2
(Oggetto)

L'appalto ha per oggetto il servizio di custodia e di pulizia dei locali adibiti a gabinetti pubblici siti in piazza Marconi, in piazza S. Francesco di Paola, piazzale Gabriele Dell'Addolorata e parcheggio S. Francesco D'Assisi per l'anno 2012.

ART. 3
(Descrizione delle prestazioni oggetto del servizio)

Il servizio di custodia e pulizia dovrà essere espletato nei locali sottoelencati:

Localizzazioni	Prezzo €/mq	Superficie in mq	Capitolo
piazza Marconi	0,45	32,70	
piazza S. Francesco di Paola	0,45	9,60	
piazzale Gabriele dell'Addolorata	0,45	7,20	
TOTALE		49,50	1303/01
parcheggio S. Francesco D'Assisi	0,45	8,49	1302/05

Il servizio dovrà essere svolto tutti i giorni.
Il servizio comprende le seguenti prestazioni:

- 1) servizio di pulizia con n.2 interventi (di cui uno antimeridiano e uno pomeridiano) giornalieri per ogni struttura consistenti nella pulitura ambienti, lavaggio e disinfezione dei pavimenti, delle pareti e dei servizi igienici, spolveratura, pulitura di porte ed aerazione di tutti gli ambienti; intervento di pulizia straordinaria, oltre le due previste, qualora si rendesse necessario durante le ore di apertura dei servizi.
- 2) custodia dei locali consistente nell'apertura e chiusura giornaliera dalle ore 7:30 alle 13:30 e dalle ore 15:00 alle ore 21:30;
- 3) custodia dei locali nel periodo estivo (dal 1° luglio al 30 settembre) e nelle feste comandate consistente nell'apertura e chiusura giornaliera dalle ore 7:30 alle 13:30 e dalle ore 15:30 alle ore 23:30.

Il servizio dovrà essere svolto accuratamente adottando i dovuti accorgimenti affinché non si danneggino i pavimenti, i servizi igienici, le vernici, gli scarichi fognari e gli altri oggetti esistenti nei locali di cui all'art.3.

La Ditta dovrà garantire con proprio personale la perfetta esecuzione del servizio. I nominativi, completi di generalità e recapiti, del personale utilizzato dovranno essere comunicati alla stazione appaltante prima della data d'inizio del servizio.

Tutte le attrezzature (scale, aspirapolvere, ponti mobili, ecc.) ed i materiali occorrenti (scope, spugne, strofinacci, detersivi, disinfettanti, e quant'altro occorrente) dovranno essere forniti, a proprie spese, dalla Ditta in misura adeguata.

Sono a carico dell'Amministrazione le spese relative ai consumi di energia elettrica da corrispondere all'ENEL in base alle tariffe ed alle norme vigenti.

ART. 4 (Importo e durata del servizio)

1. L'importo complessivo del servizio viene determinato in € 11.736,65 di cui € 9.550,95 da porre a base d'asta, € 2.005,70 IVA al 21% e € 180,00 per costo relativo alla sicurezza da non assoggettarsi a ribasso.
2. La durata dell'appalto è stabilita in mesi dodici con decorrenza dall'01.01.2012 (e comunque dalla data di consegna) e fino al 31/12/2012.
3. La consegna del servizio potrà essere fatta sotto le riserve di legge, nelle more della stipula del contratto, al fine di dare continuità al servizio pubblico.
4. Alla suddetta scadenza il rapporto cesserà automaticamente senza necessità di alcun preavviso.

ART. 5 (Interazioni organizzative essenziali. Varianti in corso di esecuzione)

1. Ai sensi dell'art. 76 del Codice dei contratti, non sono ammesse offerte in variante.
2. Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione del servizio secondo quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. n. 163/2006 è il Geom. Antonio Fiscella, dell'U.T.C., individuato dal Dirigente del predetto Ufficio.
3. Lo stesso, quale Direttore dell'esecuzione del servizio, provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del presente appalto e ne assicura la regolare esecuzione da parte dell'Appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità al presente capitolato.

4. A tale fine, svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal codice o dal presente capitolato, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

5. Quale Responsabile del Procedimento svolge, in base all'articolo 10, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006, i seguenti compiti ed attività relativi al presente appalto:

a) svolgimento delle attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo all'organo competente dell'amministrazione aggiudicatrice dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal codice, nonché ai fini della verifica della conformità della fornitura eseguita con riferimento alle prescrizioni contenute nel presente capitolato;

b) eventuale raccolta, verifica e trasmissione all'Osservatorio di elementi relativi agli interventi di sua competenza.

6. Le varianti in corso di esecuzione del contratto relativo al presente appalto sono ammesse nei casi stabiliti dall'art.311 del regolamento di esecuzione.

7. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere comunque introdotta dall'Appaltatore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione e preventivamente approvata dall'Amministrazione nel rispetto delle norme vigenti.

8. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione ad insindacabile giudizio lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione del contratto.

9. Per la procedura di analisi e di eventuale approvazione delle varianti in corso di esecuzione del contratto relativo al presente appalto si fa riferimento a quanto stabilito dal Codice dei contratti pubblici.

10. Nei casi previsti, l'Amministrazione può chiedere all'appaltatore una variazione in aumento o in diminuzione fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto, alle stesse condizioni previste dal contratto.

11. L'Appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui sopra.

12. In ogni caso l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Amministrazione e che il Direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'Appaltatore maggiori oneri.

ART. 6

(Variazioni dell'entità dell'appalto in aumento/diminuzione)

Il servizio potrà, compatibilmente con quanto previsto dall'art. 4, può essere aumentato o ridotto da parte dell'Amministrazione, per eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo complessivo netto contrattuale, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

ART. 7

(Presupposti generali per l'esecuzione del contratto. Richiesta di esecuzione di prestazioni prima della stipulazione del contratto)

1. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo la stipula del contratto, salvo che, in casi di urgenza, l'Amministrazione ne chieda l'esecuzione anticipata.

2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, il responsabile del procedimento può in particolare autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace:

- a) quando si determinino condizioni per le quali, per la loro natura o per il luogo in cui deve essere eseguito il contratto, i servizi debbano essere immediatamente consegnati;
- b) in casi di comprovata urgenza.

3. Il Responsabile del Procedimento autorizza l'esecuzione anticipata del contratto attraverso apposito provvedimento che indica in concreto i motivi che giustificano l'esecuzione anticipata, ai sensi delle lettere a) e b) del precedente comma 2.

4. L'Amministrazione si riserva comunque, in relazione a casi di straordinaria necessità, determinati da situazioni contingibili ed urgenti, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione provvisoria, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo secondo quanto previsto dal successivo art.14 del presente capitolato.

ART. 8

(Condizioni generali per l'esecuzione del contratto di appalto a seguito della stipulazione. Sospensione)

1. Dopo la stipula del contratto e salvo l'anticipata esecuzione a norma del precedente art.7, il Responsabile del Procedimento/Direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione della prestazione.

2. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall'Amministrazione per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'appaltatore non adempia, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente l'avvio o la prosecuzione a regola d'arte delle attività oggetto dell'appalto, il Direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.

4. Fuori dei casi previsti dal comma precedente, il Responsabile del Procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto.

5. Il Direttore dell'esecuzione del contratto compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dell'attività oggetto del contratto, le attività già effettuate, le eventuali cautele da adottare. Il verbale di sospensione è firmato dall'appaltatore.

6. I verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigere a cura del Direttore dell'esecuzione non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'appaltatore. Nel verbale di ripresa il Direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

ART. 9

(Tessera di riconoscimento del personale dell'appaltatore e dei subappaltatori)

1. In base a quanto previsto dall'art. 6, comma 1 della legge n. 123/2007, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

2. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

3. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

4. Qualora l'appaltatore o i subappaltatori, quali datori di lavoro, abbiano meno di dieci dipendenti, possono assolvere all'obbligo di cui al comma 1 mediante annotazione, su apposito registro vidimato dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori.

5. Ai fini del comma 4, nel computo delle unità lavorative, si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1.

6. La violazione delle previsioni di cui ai commi 1 e 4, nonché del comma 2 comporta l'applicazione, rispettivamente in capo al datore di lavoro ed al lavoratore, delle sanzioni previste dall'art. 6, comma 3 della legge n. 123/2007.

ART. 10 (Subappalto)

Il servizio oggetto del presente appalto può essere subappaltato entro il limite del trenta per cento (30%) dell'importo complessivo del contratto ai sensi dell'art. 118 del Codice dei contratti.

ART. 11 (Obblighi dell'appaltatore nei confronti delle risorse umane impegnate nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. Obblighi generali dell'appaltatore)

1. In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività oggetto del presente appalto, l'appaltatore è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori / liberi professionisti.

2. Per i lavoratori dipendenti o per gli eventuali soci lavoratori (se la Società è cooperativa sociale), l'appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi retributivi e previdenziali stabiliti dai vigenti C.C.N.L. di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali.

3. Gli obblighi di cui al precedente comma 2 vincolano l'appaltatore anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

4. Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell'appalto l'Amministrazione può richiedere all'appaltatore ogni documento utile.

ART. 12 (Condizioni di pagamento)

1. Al pagamento del corrispettivo si provvederà mensilmente mediante determina dirigenziale, entro (30) giorni dalla presentazione della fattura, in ragione delle esigenze operative dell'Amministrazione; la fattura dovrà riportare l'attestazione da parte del Direttore dell'esecuzione della conformità delle prestazioni eseguite alle previsioni contrattuali.

2. Il pagamento è comunque subordinato alla stipulazione del contratto.

3. In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'appaltatore, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell'Amministrazione.

4. In deroga a quanto disposto dall'art.5 del D.Lgs. 9.10.2002 nr. 231, in caso di ritardato pagamento, il saggio di interessi è determinato sulla base degli interessi legali, in conformità a quanto previsto dall'art. 1284 del Codice civile.

5. La liquidazione del corrispettivo avverrà previo controllo, da parte dell'Amministrazione, del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali da parte dell'appaltatore (DURC).

6. Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddetti, l'appaltatore non potrà opporre eccezione all'Amministrazione, né avrà titolo a risarcimento del danno, né richieste di interessi, né pretesa di alcun genere.

7. Le fatture devono essere redatte in lingua italiana e devono necessariamente contenere, oltre agli elementi obbligatoriamente previsti dall'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, i seguenti elementi:

- a) estremi della comunicazione dell'Amministrazione con la quale la stessa ha informato l'appaltatore dell'impegno e della copertura finanziaria (ai sensi dell'art. 191, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000);
- b) l'eventuale esplicitazione dei riferimenti comportanti l'applicazione di particolari regimi fiscali o di esenzione dall'IVA, se riferibili alle forniture e prestazioni complementari oggetto dell'appalto;
- c) tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni BAN/IBAN.

8. Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Enna della notizia dell'inadempimento della propria controparte subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dalla succitata normativa, la presente convenzione si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art.3.

ART. 13

(Cessione del contratto)

È vietata all'appaltatore la cessione anche parziale del contratto relativo al presente appalto, fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese, per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 163/2006.

ART. 14

(Garanzie inerenti alla corretta esecuzione del contratto)

1. Ai sensi dell'art. 113 del Codice dei contratti, cui si rinvia per quanto qui non espressamente previsto, l'appaltatore è obbligato a costituire, con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3 del Codice medesimo, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione, una garanzia fidejussoria pari al dieci per cento (10%) dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al dieci per cento (10%), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento (10%); ove il ribasso sia superiore al venti per cento (20%), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento (20%).

2. L'importo della garanzia è ridotto del 50 per cento nei casi previsti dall'art.75, comma 7, del Codice dei contratti.

ART. 15

(Responsabilità)

1. La gestione delle attività oggetto del presente appalto è effettuata dall'appaltatore in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di esecutore delle attività stesse a tutti gli effetti di legge.

2. L'appaltatore risponde interamente per ogni difetto dei mezzi e dei materiali impiegati, anche se di proprietà dell'Amministrazione, nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare.

3. L'appaltatore si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevata ed indenne l'Amministrazione da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti od a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o a cose dall'attività del proprio personale e dagli utenti affidati, in relazione ai servizi oggetto dell'appalto.

4. Conseguentemente a quanto previsto dal precedente comma 3 è fatto obbligo all'appaltatore di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

5. L'appaltatore, oltre alle norme del presente capitolato, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati nel periodo dell'appalto, comprese le disposizioni regolamentari dell'Amministrazione, per quanto funzionali allo svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto.

6. L'appaltatore risponde verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti nell'espletamento dei servizi e si impegna a sollevare l'Amministrazione da ogni molestia e responsabilità relativa.

7. L'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Amministrazione in contraddittorio con i rappresentanti dell'appaltatore. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche dipendenti della Amministrazione stessa, senza che l'appaltatore possa sollevare eccezione alcuna.

ART. 16

(Verifiche in ordine all'esecuzione del contratto)

1. L'Amministrazione procede alla verifica di regolare esecuzione dei servizi acquisiti nell'ambito del presente appalto con periodicità mensile, tramite il Direttore dell'esecuzione/RUP.

2. L'attestazione di regolare esecuzione è diretta a certificare che il servizio sia stato eseguito a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

3. Le attività di verifica di regolare esecuzione hanno, inoltre, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

4. L'Amministrazione può effettuare anche verifiche sulla soddisfazione degli utenti dei servizi appaltati o affidati in qualsiasi momento.

5. L'Amministrazione può realizzare, anche con la collaborazione dell'appaltatore, verifiche funzionali sui servizi appaltati, al fine di rilevarne l'effettivo impatto sul contesto socio-economico di riferimento.

ART. 17

(Inadempimenti relativi a prestazioni oggetto del contratto. Penalità. Esecuzione in danno)

1. E' obbligo della ditta comunicare tempestivamente all'Amministrazione eventuali inconvenienti che si dovessero verificare durante il periodo del servizio;

In caso di sospensione del servizio, totale o parziale dovuta a qualsiasi causa non imputabile alla Ditta, il corrispettivo giornaliero verrà detratto dall'ammontare complessivo mensile in rapporto alle effettive

giornate di mancata esecuzione della prestazione, calcolato in base ai mq. del locale dove è stato sospeso il servizio.

E' obbligo della ditta comunicare tempestivamente all'Amministrazione eventuali inconvenienti che si dovessero verificare durante il periodo del servizio.

2. In caso di mancata esecuzione o sospensione o abbandono da parte del personale dell'appaltatore delle attività oggetto del presente appalto, per cause imputabili alla Ditta, la stessa, oltre alla perdita del diritto al pagamento del corrispettivo in rapporto alle giornate di mancata prestazione del servizio stesso, sempre calcolato in base ai mq. del locale dove è stato sospeso il servizio, sarà tenuta al pagamento di una penale di € 51,64 (euro cinquantuno/64) per ogni giorno di mancata esecuzione del servizio.

3. Oltre a quanto previsto nel comma precedente, in relazione agli ulteriori obblighi specifici e generali determinati nel presente appalto per l'appaltatore, qualora lo stesso non li adempia in tutto o in parte e per gli stessi sia rilevata l'effettiva inadempienza in base alla procedura disciplinata dai successivi commi, l'Amministrazione applica specifiche penali, mediante addebito di una somma determinata nella misura pari al doppio del danno conseguente all'irregolarità/inadempienza relativa a quanto contrattualmente previsto, valutata dall'Amministrazione stessa di volta in volta.

4. La rilevazione degli inadempimenti può aversi, da parte dell'Amministrazione:

- a) nell'ambito delle attività di verifica e di controllo sulla regolare esecuzione dell'appalto;
- b) a seguito di verifiche specifiche, condotte sulla base di segnalazioni prodotte da soggetti fruitori /utilizzatori dei beni oggetto del presente appalto;
- c) a seguito di reclami circostanziati, formulati per iscritto da soggetti fruitori/utilizzatori dei beni oggetto del presente appalto.

5. La contestazione dell'inadempienza è comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, verso cui l'appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione.

6. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle penali individuate al precedente comma 1.

7. Qualora la violazione agli obblighi contrattuali determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale il responsabile del procedimento propone all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

8. Sono in ogni caso fatte salve le possibilità, per l'Amministrazione, di accertare e chiedere ristoro, anche in via giudiziale, all'appaltatore per maggiori danni dallo stesso causati mediante inadempimenti.

9. Qualora l'appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione può commissionare ad altro qualificato soggetto, individuato con specifico provvedimento, l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

10. Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Amministrazione può rivalersi, mediante trattative, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 18

(Vicende soggettive inerenti l'appaltatore)

1. Il fallimento in forza di legge dell'appaltatore comporta, ai sensi dell'art. 81, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, lo scioglimento del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione .

2. Qualora l'appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

3 Qualora l'appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Amministrazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio/fornitura direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

ART. 19 (Risoluzione del contratto)

1. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile l'Amministrazione può, inoltre, ritenere risolto il contratto nei seguenti casi:

- a) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verificano per più di n. 3 volte e siano preceduti da comunicazione scritta;
- b) reiterati inadempimenti che determinino le condizioni previste dal precedente art. 17 comma 7;
- c) inosservanza delle direttive dell'Amministrazione in sede di avvio dell'esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dal precedente art. 12, comma 2;
- d) inosservanza, da parte dell'appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell'appalto;
- e) subaffidamento non autorizzato.

ART. 20 (DUVRI)

1. Fa parte della documentazione dell'appalto il DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE, redatto ai sensi dell'art.26, comma 3, del D.Lgs.81/08.

2. Il DUVRI è allegato al contratto d'appalto.

ART. 21 (Stipulazione del contratto di appalto)

1. Il contratto relativo al presente appalto è stipulato entro sessanta (60) giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di concordare con l'aggiudicatario diverso termine in differimento.

2. Il contratto relativo al presente appalto è comunque stipulato non prima di trenta (30) giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 79 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentano all'Amministrazione di attendere il decorso del predetto termine.

3. Il contratto relativo al presente appalto è stipulato mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'Amministrazione.

4. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto relativo al presente appalto con riferimento particolare:

- a) all'assolvimento dell'imposta di bollo;
- b) all'assolvimento dell'imposta di registro;
- c) alla riproduzione del contratto e dei suoi allegati.

ART. 22

(Trattamento di dati personali nell'esecuzione del contratto. Modalità per il trasferimento delle informazioni relative all'esecuzione del contratto)

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 l'appaltatore è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento delle attività inerenti il presente appalto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'esecuzione dello stesso.
2. L'appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e dai provvedimenti generali ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.
3. L'Amministrazione e l'appaltatore prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo al presente appalto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.


**ART. 23
(Clausola di rinvio)**

Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente capitolato a fini della regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, l'Amministrazione e l'appaltatore fanno riferimento alle disposizioni del Codice civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.

VISTO: per la congruità dei prezzi di cui sopra, essendo i medesimi quelli praticati sul mercato.

Nicosia, li 17 NOV 2011

Il R.U.P.
Geom. Antonio Fiscella



Il DIRIGENTE
Ing. Antonino Testa Camillo

